ALLEGATO I

Disciplina e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza

***

INDICE

Art. 1 - Oggetto della disciplina e funzionamento.
Art. 2 - Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.
Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.
Art. 4 - Funzioni ed oneri di competenza dei Soggetti aderenti.
Art. 5 - Ulteriori eventuali competenze della C.U.C.
Art. 6 - Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni.
Art. 7 - Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.
Art. 8 - Dotazione del personale.
Art. 9 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
Art. 10 - Recesso.
Art. 11 - Controversie e contenziosi.
Art. 12 - Norme di rinvio.
Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1
Oggetto della disciplina e funzionamento

1. Con la presente disciplina viene regolamentato il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come istituita dall'Unione Montana Potenza Esino Musone con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05/02/2015.

2. La C.U.C. organizza i procedimenti e le procedure nella piena osservanza del così detto "Codice dei Contratti Pubblici", approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei diversi regolamenti e norme correlati, ispirando la sua azione ai principi dettati dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. .

Art. 2
Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Soggetti aderenti riguardanti l'affidamento di appalti, concessioni, finanza di progetto, locazione finanziaria, contratti di disponibilità di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comprese le acquisizioni in economia mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata .

2. L'Unione Montana individua il Responsabile della C.U.C. con idoneo provvedimento del Presidente dell'Ente e si avvale delle risorse umane della stessa Unione Montana nell'ambito delle quali potranno essere individuati eventuali Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. . I mezzi

e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dalla Unione Montana.

3. La stessa C.U.C., con spese a carico del bilancio della Unione Montana e previa decisione della Giunta, potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.

4. La C.U.C. svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Soggetto aderente per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e del capitolato speciale di gara, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dei soggetti aderenti interessati;
b) concorda con il Soggetto aderente la procedura di gara per la scelta del contraente tra quelle previste dalla normativa vigente;
c) collabora con il Soggetto aderente nella redazione dei capitolati tecnici ed agli altri elaborati necessari per la procedura scelta;
d) definisce, in collaborazione con il Soggetto aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
e) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con il soggetto aderente alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
f) redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito oltre all'eventuale avviso di preinformazione;
g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, secondo quanto indicato dall'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
i) provvede all'aggiudicazione dell'appalto;
j) gestisce gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio compresa la nomina dei legali o periti eventualmente necessari;
k) una volta divenuta efficace l'aggiudicazione rimette gli atti al committente per la stipula del contratto;
l) collabora con il Soggetto aderente ai fini della stipula del contratto;
m) promuove ed organizza seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Soggetti aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra i Soggetti aderenti;
n) cura, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui all'art. 1, c.2, ed agli artt. 5 e 6, c.2, lett. a) del DPCM 30/06/2011;
o) provvede a richiedere il C.I.G. ;

Art. 3
Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

1. La sede operativa della C.U.C. è ubicata nella sede legale della Unione Montana, sita a San Severino Marche, Viale Mazzini n. 29, ove si provvederà alla ricezione ed alla

protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Soggetti aderenti, previa intesa con gli stessi.

2. I Soggetti aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera di approvazione del progetto, la determina a contrarre, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, o nel caso di non sussistenza di tutti i documenti suddetti in quanto non richiesti dalla Legge, dovrà essere trasmessa alla C.U.C. esclusivamente la determina a contrarre.

3. La C.U.C., ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, compatibilmente con le attività già avviate per lo svolgimento di altri appalti, attiva la procedura di gara entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della determina a contrarre e di tutta la documentazione completa, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Soggetti aderenti.

4. La C.U.C. consegna al Soggetto aderente interessato, su richiesta, in copia tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.

5. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore.

6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Soggetto aderente interessato.

Art. 4
Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Soggetti aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:

a) nomina del R.U.P., art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) individuazione degli appalti, concessioni, finanza di progetto, locazione finanziaria, contratti di disponibilità, di lavori, servizi e forniture dei lavori, da realizzare;
c) redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) adozione e trasmissione alla C.U.C. della determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs n. 267/2000, riguardante l'aggiudicazione dei vari lavori, servizi e forniture, acquisizione del CUP e perfezionamento del CIG una volta avvenuta l'aggiudicazione;
e) stipula del contratto;

f) cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;
g) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti, ecc.;
h) sostenimento degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso in fase esecutiva;
i) compartecipazione degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. j) nella misura definita con deliberazione di Giunta dell'Unione Montana;
j) assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione dalla C.U.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
k) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. MIT 02/12/2016;
l) previsione nei quadri economici di progetto, alla voce "Incentivi per funzioni tecniche", per i compiti svolti dal personale della C.U.C. per l'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di una quota non inferiore al 10% dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come quantificato dai regolamenti interni di ciascun Soggetto aderente;
m) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. I Soggetti aderenti possono avvalersi del supporto della C.U.C. al fine di esaminare eventuali proposte di varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede d'offerta.

3. Gli stessi Soggetti aderenti possono delegare alla C.U.C. l'attività di verifica dei progetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con oneri a proprio carico e fermo restando che la validazione, ai sensi del medesimo articolo, è di competenza del R.U.P. di cui al precedente comma 1, lett. a).

Art. 5
Ulteriori eventuali competenze della C.U.C.

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000 art. 107, ogni Soggetto aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della C.U.C. anche per tutte le funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

a. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
b. redazione del progetto di fattibilità, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto di fattibilità elaborato

sarà trasmesso al Soggetto aderente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;

c. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgvo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la C.U.C. procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.Lgvo n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;

d. convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.;

e. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere al Soggetto aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;

f. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 26 del D.Lgvo 50/2016 ;

g. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.L.gvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

h. collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 102 del D.Lgvo 50/2016 e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

Art. 6
Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni

I singoli Soggetti aderenti associati alla convenzione procedono autonomamente o tramite la C.U.C. nei modi stabiliti dagli artt. 35 – 36 – 37 del D.Lgs. 50/2016 .

Art. 7
Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della C.U.C. sono a carico di tutti gli Soggetti aderenti.

2. Ogni singolo Soggetto aderente deve corrispondere un canone annuo per il funzionamento della C.U.C., secondo il seguente prospetto:

COMUNI		
Abitanti	**Canone Comuni membri Unione Montana**	**Canone altri Comuni**
fino a 1.000	250,00 €	500,00 €
da 1.001 a 5.000	500,00 €	1.000,00 €
da 5.001 a 10.000	750,00 €	1.500,00 €

oltre 10.001	1.000,00 €	2.000,00 €

ALTRI SOGGETI ADERENTI (diversi da Comuni)	
Canone annuo	1.000,00 €

3. Il canone annuo deve essere corrisposto all'Unione Montana entro il 31 marzo di ciascun anno, indipendentemente dalla previsione o assenza di gare da delegare nell'annualità di riferimento.

4. Laddove il canone annuo non venga corrisposto, non si procederà all'espletamento delle procedure di gara delegate fino alla data di corresponsione dello stesso e di tutti gli eventuali canoni annui precedenti non ancora corrisposti.

5. Le somme che ogni singolo Soggetto aderente deve attribuire per il funzionamento della C.U.C. debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali". L'entità di tali somme è definita in rapporto all'importo a base di gara dei vari lavori, servizi e forniture, al lordo degli oneri per la sicurezza, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di cui al successivo comma 3, secondo il seguente prospetto:

Lavori:

Per importi	fino a €. 150.000,00	€. 300,00
Per la quota eccedente €. 150.000,01	fino a €. 500.000,00	0,30%
Per la quota eccedente €. 500.000,01	fino a €. 1.000.000,00	0,20%
Per la quota eccedente €. 1.000.000,01	fino a €. 5.548.000,00	0,15%
Per la quota eccedente €. 5.548.000,01		0,10%

Beni, sevizi e forniture:

Per importi	fino a €. 40.000,00	€. 300,00
Per la quota eccedente €. 40.000,01	fino a €. 221.000,00	0,40%
Per la quota eccedente €. 221.000,01	fino a €. 750.000,00	0,30%
Per la quota eccedente €. 750.000,01	fino a €. 1.500.000,00	0,20%
Per la quota eccedente €. 1.500.000,01	fino a €. 5.548.000,00	0,15%
Per la quota eccedente €. 5.548.000,01		0,10%

3. Per i Comuni membri dell'Unione Montana le somme dovute sono identificate con le percentuali sopraindicate. Per tutti gli altri Soggetti aderenti convenzionati dette quote sono raddoppiate.

4. Gli importi potranno essere aggiornati con delibere di Giunta dell'Unione trasmesse ai Soggetti aderenti.

5. Per ciascuna procedura di gara, ultimati tutti gli adempimenti a proprio carico, la C.U.C. redige un rendiconto delle spese sostenute da corrispondere alla stessa da inviare ai Soggetti aderenti.

6. I Soggetti aderenti devono corrispondere alla C.U.C. gli oneri rendicontati entro il termina di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rendiconto.

7. Laddove detti oneri non vengano corrisposti, non si procederà all'espletamento di alcuna procedura di gara delegata da parte del Soggetto aderente, fino alla data di corresponsione di tutti gli oneri dovuti non ancora corrisposti.

Art. 8
Dotazione del personale

1. La Unione Montana assicura la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 9
Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. I Soggetti aderenti si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla C.U.C..

Art. 10
Recesso

1. Il recesso del singolo Soggetto aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C. ed il pagamento di quanto dovuto, con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione dei procedimenti stessi.

Art. 11
Controversie e contenziosi

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente disciplina, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 12
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si fa rinvio alle norme del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 13
Disposizioni finali e transitorie

1. Il funzionamento della C.U.C. secondo la disciplina prevista dalla presente disciplina rimarrà in vigore fintanto che non si provvederà al formale scioglimento.

2. I Soggetti aderenti possono, in accordo convenzionale ex art. 30 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000, costituire uffici comuni, che operano con personale distaccato dai Soggetti aderenti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni della C.U.C. in luogo dei Soggetti aderenti partecipanti all'accordo, ovvero attraverso la delega di funzioni da parte dei Soggetti aderenti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto dei Soggetti aderenti deleganti, come previsto dallo stesso art. 30, comma 4.